



**SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AZIENDA
SPECIALE MULTISERVIZI PER RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI
PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO N. 4

RESPONSABILITA' CIVILE

VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

CIG 7453933C17

SEZIONE 1 - PARTE GENERALE

1.1 – DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'/COMPAGNIA	la Compagnia assicuratrice
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'assicurato
SCOPERTO	la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'assicurato
BENEFICIARIO	il soggetto o i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita
DEGRADO	deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione dell'ente o mezzo danneggiato o distrutto
ACCESSORIO	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità dell'ente cui si riferisce
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
LIMITE DI INDENNIZZO	somma massima dovuta dalla Società
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	<p>Per retribuzione annua lorda si intende la somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di quanto al netto delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente soggetti o no a contribuzione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • degli importi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> o agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; o a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera operanti con contratto di somministrazione lavoro; o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa ; • delle retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.

1.2 - ATTIVITA' ESERCITATA DALLA CONTRAENTE

L'Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.) è un'azienda speciale di ente locale, partecipata al 100% dal Comune di Venaria Reale.

Core business dell'A.S.M. è la gestione di n. 24 farmacie comunali diffuse sul territorio della Provincia di Torino. Tale gestione avviene secondo due modalità:

- Gestione diretta di n. 4 farmacie comunali a Venaria Reale
- Gestione tramite convenzione tra il Comune di Venaria Reale, il Comune titolare e A.S.M. delle farmacie comunali di: Mappano, Alpignano, Pino T.se, Cavour, Rivoli, Borgaro, Roletto, Samone, Druento, Pianezza, La Loggia, Piossasco, Bruino, Volpiano, Rivarossa, Volvera fraz. Gerbole, Caselle T.se.

L'attività di gestione consiste nella commercializzazione di prodotti farmaceutici (attività di vendita al pubblico) tramite personale alle proprie dipendenze e dietro riconoscimento al Comune titolare di una percentuale del fatturato, nonché a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti affini ai

farmaceutici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti prima infanzia, dietetici speciali, prodotti per l'igiene personale, materiale parafarmaceutico e/o di cosmesi in genere, apparecchi ad uso diagnostico, apparecchi medicali ed elettromedicali.

L'acquisto dei prodotti è in parte da fornitori diretti in parte da grossisti.

L'A.S.M., a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte per legge, ha avviato, a far data dal 15/12/2017, l'attività di vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

L'A.S.M. gestisce inoltre, per conto del Comune di Venaria Reale, le seguenti attività:

- Refezione scolastica presso asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori di Venaria Reale (tramite appalto)
- Gestione diretta di n. 3 asili nido comunali (gestione attività educativa e di pulizia attraverso proprio personale)
- Trasporto scolastico per studenti diversamente abili, tramite società esterna affidataria del servizio
- Gestione del complesso sportivo denominato "Sport Club Venaria Reale" comprendente piscina, palestra, campo da calcio a 8, campo da calcio a 5, campo da calcio a 5/tennis, un palazzetto con capienza max 300 posti. In tal caso gli utenti sono privati cittadini, sia minorenni che maggiorenni, che usufruiscono della struttura o con singole entrate o con abbonamenti di durata variabile, oppure società che affittano gli spazi (in questo ultimo caso gli affiliati sono assicurati dalle società) L'organizzazione dei corsi e la gestione delle attività connesse sono affidate alla società sportiva dilettantistica Sport Club Venaria Reale s.s.d. a r.l., partecipata al 100% dall'Azienda Speciale Multiservizi e che si intende ricompresa nelle coperture assicurative oggetto della presente gara;
- Gestione biblioteca comunale "Tancredi Milone" attraverso proprio personale (struttura di proprietà comunale)

ASMNet: attività di supporto informatico al Comune di Venaria Reale, manutenzione del sistema di videosorveglianza e sviluppo del supporto informatico della Polizia Municipale di Venaria Reale, manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Grugliasco.

Gli asili nido Banzi, Andersen e Collodi, l'impianto sportivo polivalente di Via Di Vittorio n. 18/a e la biblioteca comunale "Tancredi Milone" sono di proprietà del Comune di Venaria Reale e sono coperti da polizza All Risk emessa dalla Compagnia XL Insurance Company SE.

L'A.S.M., infine, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la gestione del punto bar/ristoro ubicato all'interno dell'impianto sportivo polivalente di Via Di Vittorio n. 18/a a Venaria Reale.

Agli effetti della presente copertura assicurativa si prende atto che:

L'A.S.M. possiede e/o utilizza e/o custodisce:

Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, insediamenti, infrastrutture e fabbricati con relative pertinenze, dipendenze, tettorie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive.

Beni mobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che – non rientrando nell'accezione di "bene immobile" – ne costituisce dotazione e pertinenza, medicinali compresi stupefacenti, materiale parafarmaceutico e/o di cosmesi in genere e quant'altro connesso ed occorrente al funzionamento dell'Azienda ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati.

Beni immateriali quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; più in generale tutto ciò che rappresenti un valore.

1.3 ELENCO INSEDIAMENTI

Vedere elenco allegato sub doc. 1.

1.4. CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

In caso di discordanza tra le Condizioni generali, particolari, aggiuntive ed addizionali, prevarrà la clausola più favorevole per l'Assicurato.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30 giugno 2018 alle ore 24,00 del 30 giugno 2020 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

E' in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.

È comunque nella facoltà delle parti di recedere dalla presente assicurazione alla scadenza di ogni periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

2.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

2.3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile, l'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 codice civile nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

2.4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia a cui appartiene l'ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della legge 136/2010.

2.5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

2.6. – DANNI PRECEDENTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere del Contraente e dell'Assicurato.

2.7. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

2.8. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l'Assicurato devono essere fatte per iscritto, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata.

2.9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.10. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati dall'Amministrazione e dalla Società. Spetta in particolare all'Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.11. INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

2.12. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm e ii. (esclusi gli Organismi di mediazione istituiti dall'Assicurato stesso).

2.13. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

2.14. COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

2.15. RIMUNCIA ALLA RIVALSA

La società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

SEZIONE 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

3.1. DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, per il tramite dell'Intermediario, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

L'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.

Agli effetti della garanzia R.C.O. l'Amministrazione deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro quindici giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta.

Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'INPS o dall'INAIL o da altro ente similare, trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

3.2. GESTIONE DELLE VERTENZE

Per i sinistri a essa denunciati la Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

3.3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.

3.4. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome dell'Assicurato, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società, in tal caso, s'impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui ai precedenti articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società s'impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dall'Intermediario.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

4.1. OGGETTO DELLA GARA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Amministrazione in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate all'Amministrazione stessa da leggi, regolamenti, statuti o altri atti amministrativi, svolte sia all'interno, sia all'esterno delle strutture dell'Ente.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire saranno automaticamente recepite.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non in contrasto con la legge italiana.

4.2. GARANZIE DI BASE

A) RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività come indicata nella descrizione del rischio, e comunque a tutto quanto formi in ogni momento oggetto delle sue attività, essendo di principio convenuto che con la presente polizza si assicura ogni forma di responsabilità civile verso terzi dell'assicurato, che non risulti esplicitamente e esclusa dalla polizza stessa o dalle leggi ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate agli articoli seguenti.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell'assicurazione, nonché per le malattie professionali purché si manifestino per la prima volta in data posteriore alla stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione, sofferti dai propri dirigenti, dipendenti, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente

utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori e, in ogni caso, da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l'iscrizione all'INAIL o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.

In forza di tale garanzia l'Amministrazione rimarrà indenne da:

a) eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i e/o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, e comunque laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'Asl ed Ausl ai sensi delle vigenti Leggi regionali.

b) erogazione di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto;

c) erogazione all'infortunato o agli aventi diritto di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

L'assicurazione è estesa ai casi di colpa grave dell'Assicurato. La presente estensione non comporta onere di premio per il Contraente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi i legali rappresentanti dell'Amministrazione, qualora siano utenti dei servizi dell'Amministrazione stessa, nonché - limitatamente alle lesioni corporali - durante lo svolgimento del proprio incarico.

Sono altresì considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti all'articolo RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO, anche nel caso di loro partecipazione alle attività dell'Amministrazione (manuali e non), a qualunque titolo svolte.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, in quanto risulti operativa e applicabile l'assicurazione R.C.O.

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio, nonché per i danni a cose qualora subiti in servizio.

D) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

La garanzia per danni materiali e diretti a terzi è estesa alla responsabilità personale degli amministratori; di tutti i dipendenti compresi i preposti non dipendenti; personale in prova; lavoratori occasionali in genere e/o persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato ma della cui opera questi si avvalga conformemente alle deposizioni legislative in materia, nell'esercizio della propria attività; nei limiti della loro attività svolta a favore dell'assicurato.

La copertura:

- è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle e/o con le quali l'Amministrazione deve rispondere ai sensi di legge;

- comprende, in virtù del principio di immedesimazione organica, la responsabilità personale degli amministratori, dei dipendenti, del segretario e comunque dei soggetti che hanno nei confronti dell'Amministrazione tale immedesimazione.

La presente estensione di garanzia non comporta oneri per il Contraente.

Si conviene che la garanzia assicurativa opera per la responsabilità civile personale dei soggetti impiegati presso l'Amministrazione in lavori socialmente utili e dei soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale, per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività riconducibili all'Amministrazione.

I soggetti di cui sopra si intendono terzi tra di loro.

E) PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O.

F) DIPENDENTI NON ISCRITTI ALL'INAIL:

Tutti i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'assicurazione Inail sono considerati terzi per le lesioni corporali, nei limiti della sezione b) –"RCO", per i fatti dei quali l'assicurato risulti civilmente responsabile.

Detta garanzia s'intende riferita agli eventi verificatesi in occasioni di lavoro o di servizio e sempre che al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'Inail, salvo quanto stabilito dalla sezione b) –"buona fede Inail e mancata comunicazione".

4.3. RISCHI COMPRESI

a) L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne all'ente, quali la pulizia o la vigilanza.

b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici.

c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:

- veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato
- veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente
- veicoli sotto carico e scarico
- cose trovantesi sui veicoli sopraindicati

La garanzia di cui al presente punto c) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui al punto a) e viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €. 50,00 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso; restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

4.4. RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T. e R.C.O., i danni derivanti:

- dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto, e/o di prodotti contenenti amianto;
- da guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente alle seguenti tipologie di rischi: produzione e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive.
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione di R.C.T. i danni:

- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato al precedente punto 2 o altrimenti espressamente previsto;
- derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 175 bis e 1786 c.c.;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi

4.5. RISCHI ESCLUSI

La garanzia R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni:

- conseguenti a: inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- cagionati alle persone trasportate su veicolo - per il quale non sia consentito il trasporto di persone – che risulti o di proprietà dell'Assicurato o allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dal precedente punto 2 lettera c); alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato al citato punto 2 lett. b);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

4.6. PRECISAZIONI

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Amministrazione, sia per l'esercizio svolto direttamente, sia quale committente:

- 1) per la proprietà e conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze (compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati, antenne e alberi), di impianti, di strade e altre infrastrutture, di terreni e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali o a ciò riconducibile, anche se in uso o locazione a terzi, compresa la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia in economia che in appalto.

La garanzia è operante anche per i rischi derivanti dall'esistenza di giardini, parchi anche con alberi di alto fusto.

La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione a idonea documentazione depositata presso il Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
- da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali

A specificazione di quanto previsto nella descrizione del rischio oggetto dell'assicurazione, la presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo, garantisce l'assicurato nella sua qualità di gestore e/o organizzatore e/o manutentore e/o conduttore e/o proprietario e/o committente di:

- 2) per la gestione di corsi di istruzione/formazione/sportivi e simili, soggiorni anche all'estero. È compresa la responsabilità civile degli incaricati alla sorveglianza e operatori in genere;
- 3) per la gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, assistenziale;
- 4) per la gestione e la committenza di mense, compresi i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande;
- 5) per la proprietà, conduzione, gestione e manutenzione di impianti sportivi e/o ricreativi;
- 6) per la proprietà, esercizio, funzionamento dei servizi pubblici istituzionali in genere, di vigilanza anche sanitaria, opere e servizi sociali di base, servizi per minori ed anziani, servizi domiciliari, servizi assistenziali in genere, musei, teatri, biblioteche e centri culturali;
- 7) per la gestione ed organizzazione di manifestazioni ricreative, artistiche, sportive e culturali, mostre, feste, cerimonie, fiere, sagre ed ogni altra manifestazione in genere, compreso il rischio della partecipazione (il tutto anche se svolto con l'impiego di mezzi, strutture e impianti di terzi);
- 8) per la proprietà, esercizio e manutenzione di impianti relativi alla segnaletica stradale e alla pubblica illuminazione, compresi i danni imputabili all'errato funzionamento o da mancanza/insufficienza;
- 9) per la proprietà, esercizio e manutenzione di cabine elettriche e linee elettriche;
- 10) per la proprietà, esercizio e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- 11) per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose di terzi – compresi i beni strumentali – (esclusi denaro, valori, veicoli e loro contenuto) in consegna e custodia, anche derivanti da incendio e furto;
- 12) per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose di terzi – compresi i beni strumentali - (esclusi denaro, valori, veicoli e loro contenuto) consegnate e non, anche derivanti da incendio e furto, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile;
- 13) per danni cagionati a veicoli di terzi (compresi dipendenti e amministratori) in consegna/custodia in aree di sosta o autorimesse gestiti dall'Amministrazione, esclusi i danni da incendio, furto, atti vandalici e alle cose in essi contenuti;
- 14) quale committente dei lavori e dei servizi ceduti in appalto e subappalto;
- 15) per i danni cagionati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, risanamento e conservazione di beni e opere, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazioni, costruzione di nuovi edifici in genere, strade, fognature, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, biblioteche, teatri, auditori, parcheggi, depositi, palestre, piscine impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; nonché dei beni immobili in genere ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, mezzi di sollevamento e di trasporto, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture in genere oggetto della copertura;
- 16) ai sensi dei disposti del d.lgs. 626/1994 s.m.i. (comprese modifiche ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 910), del d.lgs. 195/2003 s.m.i., del d.lgs. 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, con estensione alla responsabilità civile personale degli Assicurati, fermo restando che quest'ultima estensione non comporta oneri per il Contraente;
- 17) ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione comprende le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 196/2003) sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;
Per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose.
La presente estensione di garanzia è operante entro un limite di indennizzo di €. 10.000,00 per sinistro/anno ed uno scoperto del 10% con un minimo di €. 500,00;

- 18) ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni o incarichi, a eccezione di quelli di proprietà o in uso all'Amministrazione e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
- 19) per i danni derivanti dall'esistenza di servizi medici e infermieristici attivati dall'Amministrazione;
- 20) per i danni derivanti da attività di squadre antincendio – compreso l'addestramento e la prevenzione – organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari;
- 21) per i danni a veicoli sotto carico/scarico, e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 22) per i danni derivanti da operazioni di prelievo, trasporto, consegna merci, comprese le operazioni di carico/scarico;
- 23) per i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;
- 24) per i danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 25) per i danni dovuti a cedimento, franamento o assestamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- 26) per i danni a condutture e impianti sotterranei;
- 27) per i danni da esecuzione di lavori di pulizia, sgombero neve e manutenzione in genere;
- 28) per i danni causati da scavo, sbancamento, movimenti di terra, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi - ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati a improvviso cedimento del terreno;
- 29) per i danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Amministrazione o da quella detenute;
- 30) per i danni da interruzione e/o sospensione di attività;
- 31) per i danni da spargimento d'acqua;
- 32) per i danni da inquinamento accidentale;
- 33) per i danni cagionati dalla circolazione, all'interno dei complessi dell'Ente e/o su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti, di veicoli anche a motore, muletti, macchine semoventi e dall'uso di macchinari e impianti, ancorché condotti o azionati da persona non abilitata o di età inferiore ai sedici anni;
- 34) per i danni cagionati dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclomotori e simili, nonché macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di materiali;
- 35) per i danni da furto, cagionati a terzi che si siano avvalsi, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;
- 36) per il servizio di sorveglianza, anche armata.
- 37) danni a terzi causati da: volontari; preposti non dipendenti; personale in prova; persone di cui l'ente debba rispondere per legge, tra cui a titolo esemplificativo i minori e/o anziani assistiti e assistiti in genere presso le strutture dell'Ente o presso altre strutture sotto la responsabilità dell'Ente; lavoratori occasionali in genere e/o persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato ma della cui opera questi si avvalga conformemente alle disposizioni legislative in materia, nell'esercizio della propria attività ; compresi gli infortuni da questi subiti nei limiti previsti dalla sezione RCO;
- 38) danni provocati a terzi da stagisti, allievi, tirocinanti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dell'Assicurato;
- 39) promozione e/o gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il servizio di assistenza e affidamento di minori. Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche;

- 40) esercizio di asili nido, centri ricreativi, centri estivi, ludoteche, servizi di baby parking, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, nonché qualsiasi altra manifestazione o attività di animazione organizzata dall'Assicurato, compresa la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali, degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori in genere, nonché degli alunni e dei frequentanti;
La garanzia comprende i danni verificatisi durante passeggiate, gite, visite scolastiche e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'Assicurato nonché i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso;
- 41) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno;
- 42) R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione di servizi sanitari interni, dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio della distribuzione e dello smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici, dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza, compreso il rischio della somministrazione di alimenti e bevande e dello smercio in genere, anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo. L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
- 43) R.C. derivante all'Assicurato per i servizi di trasporti sociali (alunni, portatori di handicap, anziani) compreso il rischio della committenza.
- 44) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere e/o antenne, anche paraboliche, posizionati presso parcheggi ed altri luoghi del territorio comunale presso cui svolge l'attività;
- 45) R.C. derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio delle cose di proprietà dell'assicurato e/o da lui detenute lecitamente a qualsiasi titolo, compreso il caso di lavori presso terzi, del fabbricato e delle sue pertinenze, ove si svolgano le attività dell'azienda e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

La presente garanzia sarà prestata con una franchigia fissa di euro 500,00=, con un massimo risarcimento pari a euro 500.000,00= per ogni sinistro. Qualora per lo stesso rischio esista e sia operante una copertura incendio il presente massimale si intenderà prestato in eccedenza alla stessa.

Relativamente all'uso e/o detenzione di esplosivi la garanzia sarà operante oltre il limite di 100 metri dal punto di esplosione.

- 46) R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti o provocati da:

- dipendenti di Società o Enti distaccati presso l'Amministrazione assicurata
- dipendenti del Contraente o dell'Assicurato distaccati presso altre società o Enti.

4.7. RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprendere la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, anche temporaneo, dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, nei limiti dei massimali R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché non sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., nei limiti dei massimali R.C.O.

4.8. MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione dispiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE, il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

4.9. POSTUMA BREVE

Ferme le esclusioni di polizza, per danni cagionati a terzi da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, anche di riparazione e/o manutenzione, se eseguiti in economia, la garanzia si intenderà comunque operante per un periodo massimo di sei mesi dall'ultimazione degli stessi.

4.10. CONDIZIONI PARTICOLARI

Sezione B) - RCO (prestatori di lavoro):

1) Ambito di operatività della garanzia

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

2) Azioni di rivalsa

La presente assicurazione vale per anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps e/o altro ente legittimato ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222 e successive modifiche o integrazioni.

3) Buona fede e mancate comunicazioni all'Inail

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'Inail di parte dei dipendenti dell'assicurato per errore o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.

La mancata comunicazione dei dati relativi alle nuove posizioni Inail non comporterà decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché la mancata comunicazione non sia frutto di dolo o

colpa grave. l'assicuratore ha però il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data di accensione delle nuove posizioni Inail.

Sezione C) - Norme comuni RCT/RCO

1) Rinuncia alla rivalsa

La società assicuratrice rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'art.1916 cc. nei confronti di:

- A. società le quali, rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 cc. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216;
- B. società di leasing, relativamente ai danni derivanti dai beni costituenti beni strumentali per l'attività oggetto dell'assicurazione;
- C. amministratori e dipendenti di tutte le società predette e membri delle loro famiglie.

2) Termine per la denuncia dei sinistri

Il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 gg. dalla avvenuta conoscenza del fatto da parte dell'ufficio competente per la denuncia.

3) Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicuratore non è obbligato per:

- a) i danni derivanti da errori di progettazione e calcolo;
- b) i danni derivanti da dolo del contraente;
- c) i danni cagionati da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento salvo per quanto previsto dalla clausola r.c. postuma breve; da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, salvo per quanto diversamente regolato;
- d) i danni derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto nella clausola R.C. da inquinamento accidentale;
- e) i danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali in conformità alle norme di legge è obbligatoria l'assicurazione;
- f) i danni ricollegabili ai rischi atomici e/o nucleari.
- g) impiego di veicoli a motore, macchinari od impiantistiche siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16.mo anno di età

4) Massimale

La società presta la copertura assicurativa, salvo gli eventuali sottolimiti specificati per singole garanzie, nella seguente maniera:

RCT: €. 2.500.000,00 per sinistro con il limite di €. 2.500.000,00 per persona e €. 2.500.000,00 per cose/animali

RCO: €. 2.500.000,00 per sinistro con il limite di €. 2.500.000,00 per persona

5) Limiti territoriali

La società presta la copertura assicurativa di cui alle sezioni RCT/RCO nei limiti territoriali dell'Unione Europea.

4.11. COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta – che rimane costante per tutta la durata del presente contratto – e riportata alla SEZIONE 6 COSTITUZIONE DEL PREMIO, per il totale delle retribuzioni annue lorde (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) erogate ad amministratori e personale dipendente soggetto o non a contribuzione INAIL, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente fornirà, nel rispetto delle norme vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SEZIONE 5 SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO
RCT/RCO	----	----	Vedi sopra
Danni a cose in consegna e/o custodia		€.250,00	€. 50.000,00
Danni a cose consegnate e non consegnate		€.250,00	€. 50.000,00
Danni a veicoli in consegna e/o custodia		€. 250,00	€. 20.000,00
Danni a veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori		€.250,00	€. 20.000,00
Danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori		€.250,00	€. 250.000,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% con un minimo di €. 1.500,00	€. 500,00	€. 100.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei		€. 500,00	€. 100.000,00
Danni da lavori di scavo, posa e reinterro		€. 500,00	€. 100.000,00
Danni automezzi	10% con un minimo di €. 2.500,00		€. 30.000,00
Danni da incendio		€. 500,00	€. 500.000,00 in eccesso alla copertura incendio
Danni a mezzi, cose		€. 250,00	€. 100.000,00
Danni indiretti da interruzione e/o sospensione di attività	10% con un minimo di €. 2.500,00 e un massimo di €. 25.000,00		€. 500.000,00
Danni da spargimento d'acqua		€. 250,00	€. 250.000,00
Danni da inquinamento accidentale	10% con un minimo di €. 2.500,00		€. 250.000,00
Danni da furto	10% con un minimo di €. 500,00		€. 50.000,00
Errato trattamento dati personali	10% con un minimo di €. 500,00		€. 10.000,00

SVILUPPO DEL PREMIO			
PARTITE	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO PRO MILLE	PREMIO LORDO ANNUO ANTICIPATO
RETRIBUZIONI PREVENTIVATE	€. 4.300.000,00	‰	€.
TOTALE			€.